



# COMUNE DI BIRORI

*(Prov. di Nuoro)*

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 09/05/2014**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI**

- ART. 5. PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6. SOGGETTO ATTIVO
- ART. 7. SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- ART. 8. ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 9. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO
- ART.10. CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO

### **TITOLO III – TARIFFE**

- ART. 11. COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
- ART. 12. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO
- ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 15. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 16. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 17. SCUOLE STATALI
- ART. 18. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 19. TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 20. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART. 21. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CUI DARE ADEGUATA COPERTURA CON RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DEL TRIBUTO

### **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

- ART. 22. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI
- ART. 23. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 24. POTERI DEL COMUNE
- ART. 25. ACCERTAMENTO
- ART. 26. SANZIONI
- ART. 27. RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 28. RISCOSSIONE
- ART. 29. INTERESSI
- ART. 30. RIMBORSI
- ART. 31. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 32. CONTENZIOSO

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 33. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- ART. 34. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 35. DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

## **TITOLO VI – TABELLE**

TABELLA A – DETERMINAZIONE DEL N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

TABELLA B – QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIU' RICORRENTI

TABELLA C - ELENCO DELLE CATEGORIE Ka e Kb (Utenze domestiche)

TABELLA D - ELENCO DELLE CATEGORIE Kc e Kd (Utenze non domestiche)

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **istituisce e disciplina la componente TARI** diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

**L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria**, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013.

Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n. 214.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di raccolta, trasporto, avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti.

Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio stipulato con il gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel presente Regolamento per quanto applicabili.

### Art. 3. Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell' art. 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l' intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell' art. 184, comma 2 del D. Lgs. 152/2006:
  - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

**3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell' art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006:**

- 1. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- 2. I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- 3. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5. I rifiuti da attività commerciali;
- 6. I rifiuti da attività di servizio;
- 7. I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.**

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, le sostanze individuate dall' art. 185 del D. Lgs. 152/2006.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- 1. Le acque di scarico;
- 2. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all' incenerimento, allo smaltimento in discarica o all' utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- 3. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- 4. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall' estrazione, dal trattamento e dall' ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 117/2008.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI**

### **Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo**

Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorchè coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, balconi e terrazze;
- b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi, terrazze, parcheggi a pagamento, ecc.

### **Art. 6. Soggetto attivo**

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

### **Art. 7. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

Ai sensi dell'art. 1 comma 642 della L. 27/12/2013 n. 147 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 183 giorni nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, come previsto dal comma 643 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;

In caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà.

Il nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo le disposizioni di cui alla Tabella A del presente regolamento;

#### **Art. 8. Esclusioni dalla applicazione del tributo**

Sono escluse dal tributo:

- a) **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni** quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

Sono altresì esclusi dal tributo:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
- b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- c) Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- d) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

**La presenza di arredi o macchinari, o la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.**

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

## **Art. 9. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo**

Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari prevista dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013 si applicano i seguenti criteri:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- b) Per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
- c) Per gli immobili già dichiarati al precedente sistema di tariffazione TARES , il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
- d) In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.
- e) La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:  
superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
- f) Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
- g) I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
- h) Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al successivo art.10.
- i) La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
- l) La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.
- m) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

## **Art. 10. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:
  - a) Per tutte le casistiche:



sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;  
sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;  
sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;  
sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;

- b) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
  - c) Locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
  - d) Abitazioni rurali: sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
  - e) Distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
  - f) Attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
  - g) Attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
  - h) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.
2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
3. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di gennaio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:
- a. luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
  - b. superfici di locali ed aree;
  - c. comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.
- In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.
4. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio:

ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 50%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

5. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 11. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario**

La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, che sono redatti dal soggetto affidatario del servizio almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo, o anche in Piani successivi, non oltre il terzo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo,
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenza e gestione del servizio,
- c) nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo,

Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

## **Art. 12. Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4., per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

## **Art. 13. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo**

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata **la copertura integrale dei costi**
2. di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
3. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
  - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
  - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.

4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando i nuclei familiari o le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per il coefficiente Kb o Kd assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.
5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al DPR 158/99, e applicata alle relative superfici.
6. La determinazione puntuale dei coefficienti è stabilita dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 14. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato.
4. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e modalità indicati alla Tabella B, che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione.
6. La contabilizzazione delle variazioni è sempre regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.
7. Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

#### **Art. 15. Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune **alla data del 01 gennaio di ogni anno**. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Ai fini del computo dei componenti il nucleo familiare **non si considerano gli studenti fuori sede e i lavoratori fuori sede, a condizione che presentino la copia del contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate**.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza. Per unità immobiliare si intende quella risultante dagli atti catastali con riferimento al fabbricato nel suo complesso, indipendentemente dal numero degli accessi dalla strada pubblica e da eventuali divisioni non risultanti nei predetti atti catastali.
4. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti con esclusione delle ipotesi di cui ai successivi commi.
5. Per le utenze domestiche non locate e non date in comodato, anche gratuito, tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il titolare responsabile del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla Tabella A del presente regolamento, fatta salva

la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

6. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la tariffa, prevista per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare. Non sono considerati pertinenziali alla abitazione, tutti i locali non individuati come tali nelle dichiarazioni ai fini I.MU.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare. Per le utenze domestiche dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.) il numero degli occupanti è considerato pari ad una unità.

8. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

9. Nella Tabella C del presente regolamento sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  di cui al DPR 158/99, **utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.**

#### **Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/99 in funzione della popolazione residente.

2. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99. Nella Tabella D del presente regolamento sono indicate le categorie, sottocategorie ed il range di oscillazione dei coefficienti  $K_c$  e  $K_d$ , **utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.**

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

### **Art. 17. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con la componente TARI.

### **Art. 18. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari;
  - occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

### **Art. 19. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

## **Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche per particolari condizioni d'uso**

1. Ai sensi del comma 659 art. 1 della L. 147/2013, alle utenze domestiche, non locate e non date in comodato, anche gratuito, si applica una riduzione sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo al concorrere delle seguenti condizioni:

- a) abitazioni, tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20 %;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %;

2. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 21. Ulteriori riduzioni ed esenzioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.**

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 660 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, con ampia discrezionalità, ma nel limite del 7% del costo complessivo del servizio individuando le seguenti fattispecie agevolative a carattere sociale o socio-economico:

- a) Riduzione di imposta per famiglie economicamente disagiate o famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, a condizione che l'I.S.E.E. del nucleo familiare sia inferiore ad € 4.500,00.
- b) Riduzione di imposta per associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale.
- c) Riduzione di imposta per utenze non domestiche per le quali l'aumento tariffario sproporzionato, rispetto alla T.a.r.s.u. determinerebbe ulteriori situazioni di disagio economico e sociale nell'ambito della crisi economica generale.
- d) Altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare.

2. Al costo complessivo di dette agevolazioni deve essere assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, nei limiti del 7% del costo complessivo del servizio, da iscriversi a bilancio.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, i criteri per l'applicazione delle predette riduzioni ed esenzioni e l'entità delle stesse, **tenendo conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E.** Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 22. Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati**

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 138/98, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da indicare e documentare i presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento.

### **Art. 23. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il trentesimo giorno dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.

4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 8, per motivi oggettivi e documentati.

5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla Tabella A) e i loro dati identificativi;



- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
  - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
- 6.** La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98), e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
  - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
- 7.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.
- 8.** Qualora sia attivo un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.
- 9.** La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 10.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 11.** Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati

costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella B al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

**12.** Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

**13.** Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

#### **Art. 24. Poteri del Comune**

**1.** A norma dell'art. 1 comma 692 della L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**3.** Il Comune, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

**4.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

#### **Art. 25. Accertamento**

**1.** L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

**2.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

**3.** La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

#### **Art. 26. Sanzioni**

**1.** Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono disciplinate dalla L. 147/2013 e dalla L. 296/2006.

**2.** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

3. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 27. Riscossione coattiva**

1. Considerato che il quadro normativo è attualmente in continua evoluzione, la riscossione coattiva dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento dell'applicazione.

2. Ai sensi dell' art. 3, comma 10 del D.L. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l' ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all' importo di €. 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 28. Riscossione**

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il tributo comunale per l' anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all' art. 17 del D. Lgs. 241/1997, essendo questa la modalità principale di versamento prevista dalla legge.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell' invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all' anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L' avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta (60) giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l' avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all' art. 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

#### **Art. 29. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno , con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

#### **Art. 30. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 29, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

#### **Art. 31. Somme di modesto ammontare**

Ai sensi dell' art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **€. 12,00** per anno d' imposta.

Ai sensi dell' art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, il Comune non procede all' accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l' ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l' importo di **€. 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d' imposta.

Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo o per congruaggio a seguito di chiusura della posizione.

#### **Art. 32. Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### **TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni**

Ai sensi della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2014** ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

#### **Art. 34. Clausola di adeguamento**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 35. Disposizioni per l' anno 2014.**

L' attività di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è gestita dall' Ufficio Tributi del Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale che approva per l' anno 2014 le tariffe da applicare in materia di TARI, il tributo deve essere pagato in 3 rate, secondo le seguenti scadenze:

- I RATA            16 GIUGNO 2014
- II RATA           16 SETTEMBRE 2014
- III RATA          16 DICEMBRE 2014

Compatibilmente con i tempi necessari per l'adozione degli atti da parte del Consiglio Comunale e in ogni caso entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento.

Birori, 09/05/2014

## TITOLO VII – Tabelle

<b>Tabella A</b> Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

<b>Tabella B</b> <b>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</b>		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione



<b>Tabella C Utenze domestiche</b> <b>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud)</b> Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,75	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,88	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,00	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,08	2,2	3,0
5	Componenti nucleo familiare	1,11	2,9	3,6
6 e +	Componenti nucleo familiare	1,10	3,4	4,1

<b>Tabella D Utenze non domestiche</b> <b>Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud)</b> Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti					
Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	3,83	6,5
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	1,85	1,09	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,8	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	8,95	15,43



# **Comune di Birori**

**PROVINCIA DI Nuoro**

**IL REVISORE DEI CONTI**

## **Parere su regolamento TARI**

- Visto l'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 che istituisce a decorrere dal 01/01/2014 il tributo per il servizio di gestione per la raccolta dei rifiuti che ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC) il cui presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati;
- Esaminata la proposta di deliberazione con la quale l'amministrazione pone all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento per l'applicazione della IMU;
- Esaminato il regolamento IMU composto da 35 articoli ;
- Ricontrato che il Regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente;
- Esaminato nella sua globalità assicura l'equilibrio gestionale del Bilancio;
- Preso atto del parere positivo espresso dal Responsabile competente;

ESPRIME

Parere favorevole alla approvazione del regolamento TARI.

**Birori, 24/04/2014**

**Il Revisore**

**Dottor Salaris Fabio**



*Fabio Salaris*